

La Camera,

premessi che:

come ampiamente accertato, nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2013, una cinquantina di uomini delle Forze di Polizia facevano irruzione durante la notte in una villetta a Casal Palocco, alla ricerca, da quanto si è poi successivamente appreso, di Mukhtar Ablyazov, uomo d'affari, oppositore e rifugiato politico kazako in esilio a Londra dal 2009;

in sua assenza, prelevavano sua moglie e sua figlia di 6 anni e le conducevano presso il Centro di Identificazione e Espulsione di Ponte Galeria, sulla base della presunta circostanza dell'assenza di documenti legali di soggiorno, e dopo un giorno di permanenza nel CIE, sia la donna che la bambina sono state espulse dal territorio italiano e rimpatriate forzatamente sabato 1° giugno 2013 da Roma, dove risiedeva dal 2012, e imbarcate all'aeroporto di Ciampino su un aereo, appositamente noleggiato dal governo kazako, per essere riportata nel suo paese d'origine forzatamente;

in occasione del blitz a Casal Palocco è stata organizzata una sorta di ingente squadra speciale "interforze" di decine di agenti all'interno della Polizia di Roma, tra cui uomini della Squadra Mobile, dell'Ufficio stranieri e della Digos, cosa di cui non si comprende la ragione logistica e la strutturazione della catena di comando.

risulta, peraltro, che la donna sia stata pesantemente apostrofata durante la permanenza e che le sia stato vietato di mangiare e bere per 15 ore;

è riportata dalla stampa inglese una forte azione, a dir poco, intimidatoria nei confronti del fratello di Alma Shalabayeva nella villetta di Casal Palocco, azione caratterizzata da pugni e percosse soprattutto sul viso che gli hanno cagionato la rottura del setto nasale ed ecchimosi lacero contuse facciali di rilievo;

Alma Shalabayeva, pur non avendo commesso alcun reato, potrebbe essere ora esposta all'elevatissimo rischio di procedure inquirenti non garantite, analoghe a quelle cui fu sottoposto il marito nel 2003, quando si opponeva al regime di Nursultan Nazarbayev;

il Tribunale del riesame di Roma, in sede di convalida dell'arresto della signora Shalabayeva, rilevava che: "lascia perplessi la velocità con cui si è proceduto al rimpatrio in Kazakistan dell'indagata e della bambina, congiunti di un rifugiato politico in presenza di atti dai quali emergevano quanto meno seri dubbi sulla falsità del documento". Il Consiglio italiano per i rifugiati (Cir) ha inoltre reso noto che "esiste il rischio molto concreto che la signora Shalabayeva possa subire nel suo paese trattamenti disumani";

sulla stampa italiana la notizia della stranezza delle vicende del blitz anomalo a Casal Palocco è apparsa per la prima volta a più di un mese fa, esattamente sul "Globalist" il 5 giugno 2013, senza che ciò abbia costituito apparenti motivi di preoccupazione per il Governo italiano;

in Kazakistan, infatti, è noto come vengano violati i diritti umani, cosa che emerge con chiarezza anche dall'ultimo rapporto di Amnesty International dove si evidenzia che le pratiche di tortura e le sevizie subite dagli oppositori kazaki sono regolarmente perpetuate nei confronti degli oppositori e dissidenti da parte delle forze di polizia e di sicurezza;

è riportata diffusamente dalla stampa italiana uno strettissimo rapporto di cordialissima collaborazione tra il Capo di Gabinetto Procaccini del Viminale e l'Ambasciata kazaka, laddove il rapporto con tutte le rappresentanze estere deve piuttosto essere improntato alla più rigorosa sobrietà e terzietà, soprattutto nei confronti di nazioni che non appaiono pienamente in regola con il rispetto minimale dei diritti umani;

le operazioni di polizia sopra evidenziate non possono non necessitare del supporto politico governativo stante sia il profilo della sicurezza interna sia il profilo delle relazioni diplomatiche e bilaterali con i Paesi interessati;

in un paese democratico occidentale, difensore dei valori della libertà e dei diritti umani, il garante politico delle Forze di Polizia è il Ministro dell'interno e ciò tanto più in una fase di transizione di avvicendamento tra Capi della Polizia, laddove possono sussistere oggettivamente degli apparenti vuoti di responsabilità;

le operazioni di polizia sopra evidenziate non possono avvenire senza conoscenza diretta del Ministro dell'interno, altrimenti ciò implicherebbe l'esistenza di strutture di polizia parallela su cui il ministro ha omesso gravemente di vigilare;

la procedura di espulsione appare gravemente viziata sotto il profilo costituzionale, normativo oltretutto sotto quello politico, stante un possibile - ancorché ignoto - accordo intergovernativo volto al rimpatrio forzoso summenzionato;

considerato che:

l'art. 10, terzo comma, della Costituzione repubblicana dispone solennemente che: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge»;

il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'art. 19, comma 1, dispone: "In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui

lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione";

l'art. 19, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 26 settembre 2000 stabilisce che è vietato allontanare, espellere o estradare uno straniero "verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti";

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha inoltre precisato che il rischio di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti nel Paese di destinazione può provenire sia dalle autorità dello Stato di destinazione, sia da privati che operano nello Stato senza che l'autorità possa proteggere il soggetto, che da situazioni oggettive;

la legge n. 498 del 3 novembre 1988 rende esecutiva in Italia la convenzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, firmata a New York il 10 dicembre 1984, contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

valutato che:

nel corso del cd. *Premier time* alla Camera dei deputati del 10 luglio 2013, il Presidente del Consiglio, Letta, rispondendo all'interrogazione a risposta immediata 3-00193, e riferendosi ai notevoli punti di contrasto tra le varie ricostruzioni della vicenda, così affermava: *"In particolare, sembra trasparire un evidente stacco tra la correttezza formale dei vari passaggi in cui si è articolata questa intricata vicenda e crescenti interrogativi sostanziali che ruotano attorno ai tempi e ai modi attraverso i quali si sono sviluppati gli avvenimenti. Gli interrogativi da sciogliere quindi ci sono e appare del tutto legittimo che essi vengano posti e soprattutto, naturalmente, che trovino le risposte dovute, in primo luogo nelle sedi istituzionali, tanto più in un Paese come il nostro, massimamente attento al funzionamento pieno di tutte le prerogative dello Stato di diritto, un Paese che vuole garantire al tempo stesso diritti e sicurezza."*;

successivamente, il 12 luglio, una nota della Presidenza del Consiglio faceva sapere che *"Il provvedimento di espulsione di Alma Shalabayeva sarà revocato e la donna potrà rientrare in Italia, dove potrà chiarire la propria posizione"*; informa ancora la nota di Palazzo Chigi che: *"Risulta inequivocabilmente che l'esistenza e l'andamento delle procedure di espulsione non erano state comunicate ai vertici del governo: ne' al Presidente del Consiglio, ne' al Ministro dell'interno e neanche al Ministro degli affari esteri o al Ministro della giustizia"*.

allo stato delle cose, sono molte le questioni che rimangono aperte con una serie di interrogativi inquietanti: è davvero credibile che nessun vertice governativo ne sia stato informato? Come sia possibile che, ancorché sia accaduto tutto alla fine di maggio, il ministro dell'interno ne abbia avuto comunicazione o se ne sia accorto solo molto dopo? Se realmente il Ministro dell'interno non ne era a conoscenza, allora ha omesso di vigilare sull'esistenza e sull'operato di una "Polizia parallela" che agiva con atti di forte rilievo;

le violazioni di norme ordinarie e costituzionali che, peraltro, rischiano di compromettere fatalmente la vita di un essere umano, non consentono la permanenza del Ministro dell'Interno in seno alla compagine governativa;

per tali motivi:

visto l'articolo 94 della Costituzione;

visto l'articolo 115 del Regolamento della Camera dei deputati;

esprime la propria sfiducia al Ministro dell'interno, Angelino Alfano, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.